

**PATTO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E UN GRUPPO DI
ASSOCIAZIONI DEL QUARTIERE AURORA - AIA, ACFIL, ARQA - PER LA CURA DI
UN'AREA DI VERDE PUBBLICO (AIUOLE) E DELLA PIASTRA SPORTIVA SITUATI NEI
GIARDINI ALIMONDA**

TRA

La Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, nella persona del Dott. Enrico Donotti della "Divisione Decentramento e Coordinamento Circoscrizioni - Area 1 - Circoscrizione 7" [REDACTED] (in seguito: Città);

E

- Associazione Islamica delle Alpi Aps (AIA), C.F. 97732470014, con sede legale in via Reycend n. 51 - 10148 - Torino, nella persona del Signor Brahim Baya, [REDACTED], C.F. BYABHM84A10Z330N, in qualità di legale rappresentante;
 - Associazione per la Riqualificazione del Quartiere Aurora (ARQA), C.F. 97817010016, con sede legale via Cuneo n. 8 - 10152 - Torino, nella persona del Sig. Giovanni Sepede, [REDACTED], in qualità di legale rappresentante;
 - Associazione Culturale Filippina del Piemonte (ACFIL), C.F. 97568440016, con sede legale in Piazzale Costantino il Grande n.168 - 10134 - Torino, nella persona della Sig.ra Rosalie Orozco Bajade, [REDACTED], in qualità di legale rappresentante
- (in seguito: Soggetti civici)

di seguito congiuntamente definiti come "le Parti",

PREMESSO CHE:

- a) l'art. 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- b) l'articolo 2, comma 1, lettera q), dello Statuto della Città di Torino individua, tra le finalità perseguite dal Comune nell'esercizio delle proprie attribuzioni quella di "riconoscere, anche al fine di tutelare le generazioni future, i beni comuni in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico e garantirne il pieno godimento nell'ambito delle competenze comunali";
- c) la Città di Torino con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2019 01609/070 del 2 dicembre 2019 ha approvato il Regolamento n. 391, per il governo dei Beni Comuni urbani nella Città di Torino. (di seguito: Regolamento);

d) con Determinazione Dirigenziale n. DD 2697 del 14/06/2022 è stato approvato il Patto di Collaborazione Ordinario tra la Città di Torino e il gruppo informale rappresentato da: Brahim Baya, [REDACTED]

[REDACTED] quale capofila del gruppo informale formato da:

- Associazione Islamica delle Alpi A.p.s. (AIA), via Reycend n.51 - 10148 - Torino, C.F. 97732470014;
 - Associazione per la Riqualificazione del Quartiere Aurora (ARQA), via Cuneo n.8 - 10152 Torino, C.F. 9781701001;
 - Associazione Culturale Filippina del Piemonte (ACFIL), Piazzale Costantino il Grande n.168 10134 - Torino, C.F. 97568440016
- finalizzato alla cura, manutenzione e riqualificazione di quattro aiuole presenti nel Giardino Alimonda in prossimità di via Cremona -

- scaduto il 15/06/2023

- e) vista l'esigenza, da parte della Città, di individuare un soggetto incaricato della manutenzione ordinaria, della pulizia leggera e dell'apertura e della chiusura quotidiane, secondo orari prestabiliti, della Piastra sportiva per la pratica del Volley e del Badminton, l'Associazione di Volontariato per la Riqualificazione del Quartiere Aurora (ARQA) di cui al punto d), ha espresso la propria volontà con comunicazione inviata per posta elettronica alla Circoscrizione 7 in data 28 marzo 2023, con protocollo n. 961 e conservata agli atti, di formalizzare il proprio impegno attraverso la sottoscrizione di un Patto di Collaborazione ordinario;
- f) con Determinazione Dirigenziale n. DD 2340 del 12/05/2023 è stato quindi approvato il Patto di Collaborazione Ordinario tra la Città di Torino e l'Associazione di Volontariato per la Riqualificazione del Quartiere Aurora (ARQA), via Cuneo n.8 - 10152 - Torino, C.F. 97817010016 per la manutenzione ordinaria, la pulizia leggera e l'apertura e chiusura quotidiane della piastra sportiva dei Giardini Alimonda;
- g) con comunicazione acquisita al Protocollo al n. 2059 in data 27/06/2023 e conservata agli atti della Circoscrizione 7, il Signor Giovanni Sepede, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione per la Riqualificazione del Quartiere Aurora (ARQA), ha espresso la volontà di continuare la collaborazione prevista dal patto di cui alla premessa d) e di integrarlo con il contenuto del patto di collaborazione di cui alla premessa f);
- h) con comunicazione acquisita al Protocollo al n. 2130 in data 30/06/2023 e conservata agli atti della Circoscrizione 7, il Signor Brahim Baya, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Islamica delle Alpi Aps (AIA) ha espresso la volontà di continuare la collaborazione prevista dal patto di cui alla premessa d);
- i) con comunicazione acquisita al Protocollo al n. 2132 in data 03/07/2023 e conservata agli atti della Circoscrizione 7, la Signora Rosalie Orozco Bajade, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Culturale Filippina del Piemonte (ACFIL) ha espresso la volontà di continuare la collaborazione prevista dal patto di cui alla premessa d);
- j) visti i risultati conseguiti con il Patto di cui alla premessa d), si ritiene di rinnovare la collaborazione attuale con le tre associazioni al fine di armonizzare le attività che insistono sulla medesima porzione di territorio, le aiuole e la piastra sportiva, valorizzando il ruolo sinergico delle comunità.
- k) Al fine di semplificare e razionalizzare sia l'attività della Città, sia quella dei Soggetti coinvolti, posto che il medesimo soggetto (ARQA) è stato firmatario del Patto scaduto di cui alla premessa d) ed è firmatario del Patto di collaborazione di cui alla premessa f), si

Art. 2

RUOLO DELLE PARTI E MODALITA' DELLA COLLABORAZIONE

1. Le Parti, per la realizzazione del Patto, si ispirano ai principi generali di cui all'articolo 3 del Regolamento: fiducia e buona fede, pubblicità e trasparenza, inclusione e accesso, pari opportunità, sostenibilità e rigenerazione ecologica, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, territorialità, non surrogazione, formazione, consapevolezza e contrasto alle discriminazioni.

2. Ai Soggetti civici è consentito l'utilizzo dei Giardini Alimonda.

3. I Soggetti civici si impegnano a prendersi cura con la massima diligenza delle suddette aree, garantendo le migliori condizioni di manutenzione ed eseguendo le attività concordate.

4. I Soggetti civici, per la corretta esecuzione delle attività di collaborazione previste, si impegnano a realizzare le seguenti azioni:

- manutenzioni ordinarie e cura del verde;
- irrigazione, bagnamento, concimazione, asportazione infestanti;
- pulizia;
- riparazione elementi di sostegno e delimitazione, arredi e attrezzature presenti;
- segnalare al Comune eventuali danneggiamenti, atti di vandalismo, criticità e usi impropri delle aree oggetto del presente Patto;

5. Restano affidate in via esclusiva all'Associazione ARQA:

- apertura e chiusura della piastra sportiva nei seguenti orari: dal lunedì alla domenica dalle ore 9 alle ore 22.
- montaggio e smontaggio della rete quando necessario per lo svolgimento dello svolgimento delle attività sportive cui la piastra sportiva è dedicata.

6. Le aree verdi di cui al punto 2. e la piastra sportiva di cui al punto 5. rimangono nel possesso e di proprietà della Città.

7. La Città, per consentire la corretta esecuzione delle attività di collaborazione previste dal presente Patto, si impegna a realizzare le seguenti azioni:

- attività di comunicazione e informazione;

ritiene opportuno addivenire a un unico Patto di collaborazione: di conseguenza, il Presente patto sostituisce quello di cui alla premessa *f)* relativo alla Piastra sportiva dei Giardini Alimonda, che risulta dunque annullato e rinnova il patto scaduto di cui al punto d.

- l) la proposta presentata rientra nell'ambito delle collaborazioni ordinarie di cui all'art.13 del Regolamento;
- m) il Tavolo Tecnico Beni Comuni, di cui all'articolo 10, comma 1, del Regolamento, in data 21 giugno 2023, visto che sono stati sottoscritti due patti di collaborazione ordinaria relativi alla cura del verde e alla gestione della piastra sportiva, prende atto che le associazioni hanno manifestato interesse a proseguire nella collaborazione e che la Circoscrizione 7 avrebbe predisposto un unico patto di collaborazione comprendente tutte le attività. e ha individuato quale Dirigente responsabile, competente per materia Enrico Donotti.

Tutto ciò premesso e accettato, si definisce quanto segue:

Art. 1

OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

1. Il Patto di Collaborazione (in seguito: Patto) ha ad oggetto la gestione, la manutenzione e la cura di un'area di verde pubblico (aiuole) nel Giardini Alimonda sito tra via Cardinale Gaetano Alimonda, via Varese, via Padre Denza e via Camino, in prossimità di via Cremona, e della Piastra sportiva per la pratica della Pallavolo e del Badminton realizzata nella porzione centrale dei Giardini Alimonda.

2. Le premesse formano parte integrante del Patto.

3. Gli obiettivi del Patto sono:

- prendersi cura delle aiuole del Giardino Alimonda, coinvolgendo i frequentatori delle varie Associazioni e gli abitanti del quartiere, allo scopo di migliorare lo stato dei luoghi, rafforzare i legami sociali e invitare i cittadini a prendersi cura di un bene comune;
- organizzare giornate aperte alla cittadinanza per la messa a dimora di fiori, piante ed erbe, sempre nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, e delle giornate di cura periodica dell'aiuola, accompagnate da attività di pulizia dei giardini.
- gestire, curare e mantenere la piastra sportiva per incentivare un buon uso dello spazio

4. Le categorie di beni e le relative attività di cura e gestione, con riferimento all'articolo 13, comma 1 del Regolamento, sono:

- a) Piccoli spazi pubblici (piazze, strade, marciapiedi, aree residuali e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico), per le attività di: pulizia pavimentazioni, muri e pareti; - piccole manutenzioni e riparazioni; - apertura e chiusura di aree recintate; - altre analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti;
- b) Piccole aree verdi (giardini, aiuole, orti collettivi, aree gioco, aree cani, eccetera, pubbliche o assoggettate ad uso pubblico), per le attività di:
 - manutenzioni ordinarie e cura del verde; - irrigazione, bagnamento, concimazione, asportazione infestanti; - pulizia; - messa a dimora di piccole piante o arbusti; - riparazione elementi di sostegno e delimitazione; - altre analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti;

- fornitura di beni strumentali e di consumo in comodato d'uso gratuito dall'Attrezzoteca del Cecchi Point, ai sensi dell'Art. 21 del Regolamento 391 (Regolamento dei Beni Comuni);
- fornire ai Soggetti civici supporto e accompagnamento nell'esecuzione degli interventi del Patto, tramite il personale degli Uffici comunali e circoscrizionali e delle Case del Quartiere;
- fornire sostegno ai Soggetti mediante esclusione all'applicazione del canone ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento 391 (Regolamento dei Beni Comuni e dell'art. 12 punto 2), lettera c) del Regolamento 395 (Regolamento per la disciplina del Canone di Occupazione Suolo Pubblico), per le attività, svolte nell'ambito del Patto, che richiedono l'occupazione di suolo pubblico, in quanto attività assimilabili a quelle svolte dalla Città di Torino per attività di pubblico interesse

8. I Soggetti civici possono svolgere azioni di autofinanziamento ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento.

9. Durante lo svolgimento delle attività previste, sarà garantita la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del Patto.

Art. 3

RESPONSABILITÀ, SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA

1. I Soggetti civici sono responsabili delle azioni che con il presente patto e con le attività ad esso connesse si sono impegnati a realizzare e comunque in relazione a quanto previsto all'art. 2, commi 2 e 4.

2. La Città è responsabile delle azioni che con il presente patto e con le attività ad esso connesse si è impegnata a realizzare e comunque in relazione a quanto previsto all'art. 2, comma 3.

3. Nell'esercizio delle azioni descritte all'art. 2 la Città non assume il ruolo di datore di lavoro e/o di committente nei confronti dei Soggetti civici. I Soggetti civici operano senza alcun rapporto di dipendenza dalla Città. Le Parti sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, ciascuna di esse in relazione alle azioni descritte all'art. 2.

4. Al Patto è allegato il documento previsto dall'art. 27, comma 4, del Regolamento (All. B), contenente:

- a) descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze con attività concomitanti;
- b) individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di prevenzione individuate dai Soggetti civici;

c) misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione delle attività previste dal Patto.

GIOVANNI JEPPE

I Soggetti civici individuano nella persona di (Brahim Baya) il supervisore cui spetta la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel suddetto documento. Qualora durante l'attuazione del Patto venisse individuato/a un/una diverso/a referente, i Soggetti civici si impegnano a comunicarlo tempestivamente alla Città.

5. La Città garantisce idonea copertura assicurativa per i Soggetti civici che stipulano il Patto. Le formazioni sociali stabilmente organizzate che stipulano il Patto si impegnano in ogni caso a garantire la copertura assicurativa dei/delle propri/e associati/e.

Art. 4

PUBBLICITA' DEL PATTO

1. Tutta la documentazione relativa al Patto è pubblicata sul sito www.comune.torino.it/benicomuni al fine di acquisire da parte di tutti i soggetti eventualmente interessati proposte e osservazioni, secondo quanto previsto e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 4, del Regolamento.

Art. 5

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

1. Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità descritti all'articolo 26 del Regolamento 391, il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal Patto sono realizzate attraverso le seguenti modalità:

- incontri di coordinamento per verificare il buon andamento delle azioni previste, convocati su richiesta delle parti, con cadenza almeno semestrale;
- relazione annuale di attività, realizzata d'intesa tra le Parti.

●

Art. 6

DURATA E SCADENZA DEL PATTO

1. Il Patto ha una durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta.

Art. 7

RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI

1. La Città può recedere dal Patto per circostanziati motivi di interesse pubblico.
2. I Soggetti civici possono recedere per giusta causa dal Patto, fornendo adeguata motivazione.
3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione scritta o posta elettronica all'altra Parte e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione.

Art. 8

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

1. Qualora, in merito all'esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di conciliazione.

Art. 9

SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D'USO

1. Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei Soggetti civici. Il presente atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si applica l'Imposta di Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 10

DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA

1. Il Patto deve essere interpretato e applicato nel senso più favorevole alla possibilità per i Soggetti civici di partecipare alla gestione e cura condivisa, alla rigenerazione e al governo dei beni comuni urbani.

Art. 11

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi ai Soggetti civici e contenuti nel Patto saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri preposti formalmente incaricati del trattamento.


Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.

Torino, 04/08/2023...

Per i Soggetti Civici:


Associazione Islamica delle Alpi (AIA)

Brahim BAYA



Associazione Culturale Filippina del
Piemonte (ACFIL)

Rosalie BAJADE



Associazione per la Riqualificazione del
quartiere Aurora (ARQA)

Giovanni SEPEDE



Per la Città

Il Direttore della Divisione Decentramento e
Coordinamento Circoscrizioni

Dott. Enrico DONOTTI

